

Riesame Legge regionale

Provvidenze urgenti e straordinarie per l'economia pugliese"

Relatore/ Cons. FIORI

Signor Presidente,

Collegli Consiglieri,

il provvedimento, del quale si discute, è stato rinviato dal Governo Centrale esclusivamente per difetto di copertura finanziaria, perchè utilizzava una quota del presunto saldo finanziario attivo riveniente dal conto consuntivo 1977 anch'esso rinviato. Detto conto consuntivo è stato riapprovato dal Consiglio Regionale nella seduta del 29 novembre u.s., recependo le osservazioni del Governo Centrale sullo stesso argomento. Pertanto oggi è possibile riutilizzare le stesse disponibilità finanziarie, mediante utilizzo di L. 704.771.957 il provvedimento legislativo di cui trattasi.

A detto provvedimento è stato aggiunto l'art. 6 per consentire alla Regione Puglia, in via del tutto eccezionale, l'impegno delle stesse somme entro i 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1979, entro il termine di 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.